

# Policy di Whistleblowing

# Indice

Introduzione	3
Ambito di applicazione	4
Procedura di segnalazione	7
Tutela dei segnalanti	10
Gestione delle segnalazioni e dei dati personali	10
Indagini ed esiti	16
Misure disciplinari	18

## Introduzione

Lo scopo della presente Policy whistleblowing, così come adottata e implementata da ciascuna società del gruppo facente capo a Flos B&B Italia Group<sup>1</sup>, è quello di consentire ai dipendenti, ai membri del consiglio di amministrazione e a tutti i soggetti terzi che operano direttamente o indirettamente per conto del Gruppo (ad esempio, lavoratori autonomi, tirocinanti, azionisti e membri degli organi di controllo interni, nonché collaboratori, liberi professionisti e consulenti, volontari, agenti, distributori, fornitori, partner commerciali, ecc.) (di seguito, i "Destinatari") di segnalare violazioni delle politiche e delle procedure adottate dalle società del Gruppo, nonché qualsiasi altro problema o violazione di legge che potrebbe comportare perdite finanziarie o comunque danneggiare gravemente le società del Gruppo e la loro reputazione, o avere un impatto sulla vita o sulla salute delle persone.

La presente Policy whistleblowing integra il Codice etico del Gruppo e ogni altra policy e procedura adottata dalle società del Gruppo, compresi, per quanto riguarda le società italiane del Gruppo, i modelli organizzativi adottati ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o, per quanto riguarda le società non italiane del Gruppo, ogni altra disposizione nazionale attuata dalle società del Gruppo<sup>2</sup>. Tale Policy viene divulgata in modo capillare tra i dipendenti del Gruppo e resa disponibile ai nuovi assunti nell'ambito del loro inserimento, nonché agli altri Destinatari insieme al Codice etico e/o al Codice di condotta dei fornitori del Gruppo, a seconda dei casi.

In conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili, ivi inclusa la Direttiva EU 2019/1937 in tema di protezione delle persone che segnalano violazioni della normativa comunitaria e delle correlate leggi o regolamenti di attuazione, la presente Policy whistleblowing garantisce la riservatezza e la protezione da qualsiasi forma di discriminazione o ritorsione a coloro che effettuano le segnalazioni e stabilisce le procedure da seguire per gestire le segnalazioni e le relative indagini.

Si noti che, per essere presa in considerazione, una segnalazione deve essere basata su fondati motivi. Possono essere applicate misure disciplinari a coloro che presentano segnalazioni con colpa grave o in malafede.

La Policy Whistleblowing è stata approvata dal consiglio di amministrazione di Flos B&B Italia Group S.p.A. il 25 novembre 2022 ed è stata da ultimo aggiornata il 16 ottobre 2023.

---

<sup>1</sup> Ogni riferimento al "Gruppo" o alle "società del Gruppo" si intende a Flos B&B Italia Group S.p.A. e a tutte le società controllate direttamente o indirettamente dalla stessa.

<sup>2</sup> Ai fini della presente Policy Whistleblowing, ogni riferimento al D.Lgs. 231/2001 e all'Organismo di vigilanza riguarda esclusivamente le società italiane del Gruppo.

## Ambito di applicazione

### Materie coperte dal sistema whistleblowing

Il nostro obiettivo si riflette nei valori che ispirano il modo in cui ciascuno di noi opera e che ci aspettiamo vengano rispettati da tutti i nostri fornitori. Le segnalazioni devono essere presentate ai sensi della presente Policy Whistleblowing quando sono stati commessi, o si sospetta che siano stati commessi, reati gravi che potrebbero avere un impatto su una qualsiasi delle società del Gruppo, o avere un impatto rilevante sulla vita o sulla salute delle persone.

In particolare, devono essere sempre segnalate le seguenti violazioni effettive o presunte:

1. qualsiasi comportamento illecito che implichi uno o più reati che possano dar luogo a responsabilità di una qualsiasi delle società del Gruppo, anche ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o di analoghe disposizioni nazionali;
2. qualsiasi violazione sostanziale dei modelli e/o delle procedure organizzative della società del Gruppo interessata, compresi quelli adottati ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o di analoghe disposizioni nazionali attuate dal Gruppo; e
3. qualsiasi comportamento posto in essere in violazione del Codice etico del Gruppo, così come adottato e attuato da ciascuna società del Gruppo, o in violazione di altre leggi e regolamenti applicabili.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono essere segnalati i seguenti fatti:

- gravi violazioni delle leggi applicabili in materia di reati finanziari, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, appropriazione indebita, concussione, corruzione, furto, violazioni della legge sulla concorrenza, frode e falsificazione di documenti o assistenza a terzi in tal senso;
- irregolarità in materia contabile, del controllo contabile interno e della revisione contabile;
- gravi violazioni della sicurezza sul lavoro;
- frode commerciale o violazione delle leggi e dei regolamenti applicabili in materia di proprietà intellettuale;
- violazioni delle leggi applicabili in materia di sicurezza e conformità dei prodotti e di tutela dei consumatori;
- violazioni di leggi e regolamenti per la protezione della privacy e dei dati personali;
- gravi casi di discriminazione, violenza o molestie;

- gravi reati ambientali; e
- altre gravi violazioni delle disposizioni del Codice etico, del Codice di condotta dei fornitori e di altre politiche e procedure, comprese le violazioni della presente Policy Whistleblowing.

Devono essere segnalate le violazioni commesse da altri dipendenti o membri del consiglio di amministrazione di Flos B&B Italia Group o di una qualsiasi società del Gruppo. Devono essere segnalate anche le azioni che non possono essere attribuite a una singola persona ma che possono essere dovute, ad esempio, a un errore nei sistemi organizzativi delle società del Gruppo.

La violazione deve essere stata commessa da Flos B&B Italia Group, da una società del Gruppo o da una società non appartenente al Gruppo alla quale una società del Gruppo abbia esternalizzato alcuni dei propri obblighi.

La violazione si considera commessa da una società del Gruppo nel caso in cui gli atti e le omissioni compiuti per conto, nell'interesse o a vantaggio di tale società generino una potenziale violazione. Le violazioni commesse da una società che non fa parte del Gruppo sono disciplinate dalla Policy Whistleblowing quando atti e omissioni compiuti in relazione agli obblighi esternalizzati di una società del Gruppo generano una potenziale violazione.

Le violazioni meno gravi e le questioni attinenti all'ambito delle risorse umane, come l'insoddisfazione relativa alla retribuzione, la mancanza di competenza, le difficoltà di collaborazione, le assenze dal lavoro e la violazione delle linee guida interne in materia di fumo, consumo di alcolici o altre forme di comportamento inappropriato, non possono essere segnalate nell'ambito di tale sistema. Tali questioni devono essere infatti segnalate attraverso i canali consueti, ad esempio contattando direttamente il proprio superiore diretto o i rappresentanti locali. Se tali questioni sono state segnalate ai sensi della presente Policy Whistleblowing, le relative segnalazioni saranno cancellate.

In caso di dubbio, si invitano gli interessati a effettuare la segnalazione, in quanto la valutazione dettagliata volta a determinare se la segnalazione rientra o meno nell'ambito della presente Policy Whistleblowing viene svolta caso per caso.

### Diritto di segnalare potenziali violazioni

Tutti i Destinatari della presente Policy Whistleblowing, come sopra definita, hanno il diritto di presentare segnalazioni ai sensi delle disposizioni della stessa, a condizione che tali segnalazioni:

1. rientrino nell'ambito di applicazione della presente Policy Whistleblowing, come sopra definita;
2. si basino su fondati motivi e riguardino fatti riscontrati direttamente dai soggetti segnalanti e non si basino su semplici indiscrezioni; e

3. siano effettuate in buona fede e senza alcun intento doloso di arrecare un danno ingiusto alla persona segnalata (di seguito, la "Persona segnalata").

I segnalanti non hanno l'obbligo di identificarsi quando presentano una segnalazione, e le segnalazioni possono essere presentate in forma anonima. Tuttavia, le segnalazioni anonime destano particolari preoccupazioni per quanto riguarda la loro verificabilità e credibilità, e saranno prese in considerazione soltanto solo se riguardano gravi violazioni e se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo successivo. In particolare, spesso è difficilmente dar corso ad indagini sulla base di segnalazioni anonime nel caso in cui il segnalante non ha fornito informazioni sufficienti o se non c'è la possibilità di contattare o intervistare lui/lei o le altre persone coinvolte. Inoltre, in caso di segnalazioni anonime il segnalante potrebbe non essere in grado di beneficiare delle tutele previste per il medesimo in quanto non esiste una prova della segnalazione che colleghi la segnalazione medesima ad una specifica persona fisica. In ogni caso, la Policy di Whistleblowing si applica senza limitazioni ad ogni segnalante anonimo che venga successivamente identificato. Inoltre, l'identità del segnalante è protetta sia in sede disciplinare sia in sede penale.

In considerazione di quanto sopra, il Gruppo incoraggia i segnalanti a identificarsi o a garantire che vengano forniti il maggior numero di dettagli (vale a dire, ad esempio, dettagliata descrizione del fatto, momento in cui si è verificato, indicazione di eventuali testimoni, e qualsiasi altra informazioni utile) al fine di garantire anche al segnalante anonimo un'efficace protezione da eventuali ritorsioni ed al fine di gestire al meglio le segnalazioni qualora fosse necessario ottenere maggiori informazioni ai fini dell'indagine.

Si ricorda, inoltre, che possono essere applicati provvedimenti disciplinari a coloro che inviano segnalazioni con colpa grave o in malafede.

### Canali di segnalazione esterna

Oltre al canale di segnalazione interno, i dipendenti, gli *contractors*, i fornitori e altre persone che hanno rapporti lavorativi con il Gruppo possono, in presenza di specifici requisiti, presentare una segnalazione esterna alle autorità competenti ai sensi della Direttiva (UE) 2019/1937 e delle normative nazionali, a seconda della loro posizione e del loro rapporto con il Gruppo. I canali di segnalazione esterna consentono di presentare segnalazioni sia scritte che orali. Le segnalazioni in forma orale possono essere effettuate per telefono o con altri sistemi di messaggistica vocale e, su richiesta della persona che effettua la segnalazione, anche di persona entro un periodo di tempo ragionevole.

La Policy Whistleblowing e il canale di segnalazione interno del Gruppo sono conformi ai requisiti della Direttiva (UE) 2019/1937, presuppongono lo svolgimento di un'indagine efficace e in via confidenziale delle segnalazioni e proteggono i segnalanti da qualsiasi forma di ritorsione. I canali

di segnalazione esterni istituiti dalle autorità nazionali competenti devono essere utilizzati (i) solo dopo aver presentato la segnalazione attraverso la procedura di segnalazione interna prevista nella presente Policy Whistleblowing senza aver ricevuto alcun riscontro, (ii) se il sistema di segnalazione interno non è attivo, non è disponibile o non è conforme ai requisiti previsti dalle leggi applicabili, (iii) quando il segnalante ha ragionevoli motivi per ritenere che una segnalazione non possa essere oggetto di indagine interna in modo sicuro o efficace o che tale segnalazione possa comportare il rischio di ritorsioni, o (iv) nel caso in cui l'evento da segnalare possa causare un rischio imminente o evidente per l'interesse pubblico. Si noti, inoltre, che non tutte le materie ricadenti nell'ambito di applicazione della Policy di Whistleblowing del Gruppo possono essere segnalate attraverso i canali di segnalazione esterni stabiliti a livello nazionale.

Ulteriori informazioni sui requisiti di segnalazione esterna, sull'ambito di applicazione e sulle procedure applicabili nei principali paesi europei in cui il Gruppo opera sono disponibili ai seguenti link:

<b>Danimarca</b>	<a href="https://whistleblower.dk/english">https://whistleblower.dk/english</a>
<b>Italia</b>	<a href="https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing">https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing</a>
<b>Spagna (Comunità di Valencia)</b>	<a href="https://www.antifraucv.es/en/complaints-mailbox-2/">https://www.antifraucv.es/en/complaints-mailbox-2/</a>

## Procedura di segnalazione

Le segnalazioni presentate ai sensi delle disposizioni della presente Policy Whistleblowing sono indirizzate al Comitato etico della società del Gruppo interessata, la cui composizione è indicata nell'Allegato A istituito ai sensi del Codice etico del Gruppo, così come adottato e implementato da ciascuna società del Gruppo. Per le società del Gruppo che hanno nominato un Organismo di vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o di altra analoga disposizione nazionale recepita dalle società del Gruppo, il relativo Comitato etico comprende un membro indipendente dell'Organismo di vigilanza (il "Membro indipendente").

Le segnalazioni possono essere presentate in due modalità:

1. per via elettronica, compilando e inviando un modulo di segnalazione online disponibile al seguente link:

<b>Arclinea Arredamenti S.p.A.</b>	<a href="https://digitalplatform.unionefiduciaria.it/whistleblowing/default_new4.asp?token=ARCLINEAWB">https://digitalplatform.unionefiduciaria.it/whistleblowing/default_new4.asp?token=ARCLINEAWB</a>
--	---

<b>B&amp;B Italia S.p.A.</b>	<a href="https://digitalplatform.unionefiduciaria.it/whistleblowing/default_new4.asp?token=BEBITALIAWB">https://digitalplatform.unionefiduciaria.it/whistleblowing/default_new4.asp?token=BEBITALIAWB</a>
<b>Altre società del Gruppo</b>	<a href="https://ethicsflosbebitaliagroup.integrityline.com/?lang=en">https://ethicsflosbebitaliagroup.integrityline.com/?lang=en</a>

o

2. via e-mail o di persona a un membro del Comitato etico competente, compreso il Membro indipendente. Le informazioni di contatto del membro del Comitato etico competente sono disponibili nell'Allegato A della presente Policy Whistleblowing. In questi casi, i segnalanti dovranno chiarire che stanno contattando il membro del Comitato Etico al fine di presentare una segnalazione ai sensi di questa Policy Whistleblowing e che intendono avvalersi delle tutele previste dalla suddetta Policy

L'invio della segnalazione in via elettronica è consigliata a tutti coloro che hanno accesso al modulo di segnalazione online e garantisce la piena riservatezza del segnalante e della gestione della segnalazione e di eventuali indagini correlate. Sebbene non sia la scelta preferibile, le segnalazioni possono essere inviate anche in forma anonima tramite il modulo di segnalazione online.

I Destinatari sono comunque liberi di presentare la segnalazione via e-mail o di persona a un membro del Comitato etico, senza dover fornire alcuna giustificazione.

In ogni caso, saranno adottate tutte le misure ragionevoli per garantire la riservatezza del segnalante, in conformità alle disposizioni della presente Policy Whistleblowing e al quadro normativo e regolamentare applicabile.

I Destinatari possono scegliere di presentare una segnalazione a un membro specifico del Comitato etico, in particolare quando ritengono che uno o più altri membri del Comitato etico, trovandosi in una situazione di potenziale conflitto (ad esempio, tale membro del Comitato Etico è il segnalante medesimo o il soggetto segnalato), non debbano esaminare la segnalazione. I potenziali conflitti di interesse non indirizzati efficacemente ai sensi della presente Policy possono essere segnalati attraverso i canali di segnalazione esterni istituiti dalle autorità nazionali e descritti nei precedenti paragrafi, quando applicabili.

Le segnalazioni inviate per via elettronica e quelle presentate via e-mail o di persona a un membro del Comitato etico vengono gestite secondo la procedura prevista dalla presente Policy Whistleblowing. Tuttavia, quando una segnalazione riguarda in tutto o in parte un membro del Comitato etico, tale segnalazione viene trattata senza coinvolgere il membro del Comitato etico segnalato.

Le registrazioni complete e accurate delle telefonate e degli incontri di persona devono essere conservate in forma durevole e recuperabile e messe a disposizione del segnalante per dargli la possibilità di controllare, rettificare e concordare con la trascrizione firmandola.

Per essere prese in considerazione, le segnalazioni devono essere sufficientemente dettagliate e basate su motivazioni ragionevoli, e devono consentire un'adeguata verifica di tali motivazioni fornendo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti informazioni, insieme a eventuali documenti di supporto:

- i dati del segnalante (ad es. nome, posizione ricoperta), quando la segnalazione non è presentata in forma anonima;
- una descrizione chiara e completa della condotta segnalata, comprese eventuali omissioni;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi gli atti segnalati;
- le persone coinvolte e le funzioni aziendali/unità organizzative interessate;
- qualsiasi terzo coinvolto o potenzialmente danneggiato;
- qualsiasi documento che confermi la validità dei fatti segnalati; e
- qualsiasi altra informazione che possa consentire un'utile verifica dei fatti segnalati.

Le segnalazioni presentate in forma anonima saranno prese in considerazione solo se basate su motivazioni sufficienti, adeguatamente dettagliate e relative a reati o violazioni potenzialmente gravi. L'attendibilità dei fatti segnalati e la possibilità di verificare le presunte informazioni saranno considerati tra i fattori rilevanti nella valutazione delle segnalazioni anonime. La Policy Whistleblowing si applica senza alcuna limitazione ai segnalanti anonimi successivamente identificati.

Alla luce di quanto sopra, il Gruppo incoraggia i segnalanti a identificarsi o ad assicurarsi di fornire il maggior numero di dettagli (cosa è successo, quando, se ci sono testimoni e qualsiasi altra informazione utile) al fine di garantire loro un'efficace protezione contro eventuali ritorsioni ed al fine di gestire al meglio le segnalazioni qualora fossero necessario reperire ulteriori informazioni.

Quando ricevono segnalazioni al di fuori dei canali ufficiali di whistleblowing specificati sopra, tutti i soggetti che rientrano nella presente Policy Whistleblowing devono trasmettere tempestivamente il documento originale con eventuali allegati o, se la segnalazione è stata ricevuta verbalmente, riferire il contenuto di tale segnalazione per iscritto al Comitato etico locale attraverso il canale opportuno, e rispettare quanto segue:

1. deve essere garantita la riservatezza delle informazioni ricevute;

2. la persona che presenta la segnalazione deve essere invitata a rispettare le disposizioni della presente Policy Whistleblowing; e
3. in ogni caso, bisogna astenersi dall'intraprendere indagini o attività indipendenti in relazione al contenuto della segnalazione.

## Tutela dei segnalanti

In conformità al quadro normativo e regolamentare applicabile, il Gruppo garantisce la massima riservatezza, attraverso l'implementazione di misure tecniche e organizzative, in merito all'identità di coloro che presentano segnalazioni fondate su ragionevoli motivi e in buona fede ai sensi delle disposizioni della presente Policy Whistleblowing.

È vietata qualsiasi forma diretta o indiretta di discriminazione, molestia o ritorsione nei confronti di coloro che presentano segnalazioni e in relazione alla presentazione di tali segnalazioni. Le ritorsioni comprendono non solo i casi in cui dette ritorsioni si sono già verificate, bensì anche le ipotesi di ritorsioni solo tentate o minacciate in relazione a una segnalazione. Le misure di ritorsione possono essere segnalate alle autorità nazionali competenti.

Le tutele previste da questa Policy si applicano anche alle persone vicine al soggetto segnalante (ad es. facilitatori, colleghi con un rapporto regolare e stretto, persone inserite nello stesso ambiente di lavoro o che hanno rapporti di parentela con il segnalante).

In base alle disposizioni della presente Policy Whistleblowing, e nei limiti consentiti dalle leggi giuslavoristiche applicabili, si applicheranno misure disciplinari a coloro che violano le regole, le politiche o le procedure messe in atto dalle società del Gruppo al fine di tutelare i diritti di coloro che presentano le segnalazioni.

È garantita la riservatezza dell'identità del segnalante, del facilitatore e delle persone diverse dal segnalante. L'identità della persona che effettua la segnalazione e qualsiasi altra informazione da cui si possa dedurre, direttamente o indirettamente, l'identità della persona che effettua la segnalazione non possono essere divulgate senza l'esplicito consenso del segnalante medesimo a persone diverse da quelle competenti a ricevere o gestire le segnalazioni. Come meglio specificato nel seguente paragrafo, le segnalazioni non possono essere utilizzate al di là di quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

## Gestione delle segnalazioni e dei dati personali

La raccolta, l'elaborazione e l'eventuale divulgazione dei dati personali inviati in relazione alla presente Policy Whistleblowing sono soggetti alle leggi sulla protezione dei dati, compreso il

Regolamento generale sulla protezione dei dati (n. 2016/679 del 27 aprile 2016, di seguito "GDPR") e qualsiasi altra legge locale applicabile in materia di protezione dei dati.

Il presente paragrafo descrive le modalità di gestione delle segnalazioni di whistleblowing in relazione ai dati personali e i diritti delle persone che presentano tali segnalazioni, che sono oggetto di segnalazione o di qualsiasi altra persona menzionata nella segnalazione (di seguito, anche l'"Interessato" o "Utente") in relazione ad esse.

I dati personali che vengono trattati sono forniti dall'Utente in relazione alla sua segnalazione, oppure da altri in relazione alla loro segnalazione ai sensi della presente Policy Whistleblowing, dove l'Utente è menzionato.

### Informazioni sul trattamento dei dati personali

Le informazioni sul trattamento dei dati personali in relazione alla gestione di una segnalazione vengono fornite al segnalante al momento della ricezione della segnalazione e dell'avvio del trattamento della segnalazione medesima. Tuttavia, tali informazioni possono essere rifiutate a seguito di una valutazione specifica, se nelle circostanze date è necessario rinviarle ai fini dell'indagine, o sulla base di un interesse significativo e legittimo di Flos B&B Italia Group o di una delle società del Gruppo, che prevalga sulla considerazione degli interessi del segnalante interessato.

La notifica del trattamento dei dati personali della persona segnalata sarà, se del caso, omessa in conformità alle norme applicabili in materia di protezione dei dati, compreso l'articolo 14, paragrafo 5, del Regolamento generale sulla protezione dei dati.

### Categorie di Interessati

La gestione di una segnalazione comporta il trattamento dei dati personali del segnalante (a meno che la segnalazione non sia stata presentata in forma anonima), della persona segnalata e, in alcuni casi, di altre persone menzionate nella segnalazione.

### Categorie di Dati personali

I principali dati personali trattati in relazione a una segnalazione sono il nome e i dati di contatto del segnalante (nel caso in cui la segnalazione non sia anonima) e del segnalato, nonché la descrizione del fatto/incidente alla base della segnalazione, comprese, se del caso, in base al tipo di segnalazione presentata e alla tipologia di condotta o evento segnalato, informazioni relative a reati e altre questioni puramente private.

L'indagine sulla segnalazione può comportare la raccolta e l'elaborazione di ulteriori dati personali (comprese categorie speciali di dati personali, quali dati relativi a origini razziali, opinioni politiche, convinzioni religiose, appartenenza sindacale e dati relativi alla salute, a seconda del contenuto

delle segnalazioni), lo svolgimento di colloqui con i dipendenti e i membri del consiglio di amministrazione coinvolti, l'applicazione di sanzioni disciplinari sul lavoro, la segnalazione alle autorità competenti e alla polizia, ecc.

In ogni caso, il Gruppo processa solo i dati personali strettamente e oggettivamente necessari per verificare il fatto oggetto di segnalazione, per dare seguito alla segnalazione ricevuta e per procedere alla sua risoluzione. Qualsiasi informazione che non sia rilevante ai fini della segnalazione non deve essere comunicata.

Eventuali categorie particolari di dati personali o dati relativi a condanne penali e reati ricevute nell'ambito della segnalazione o raccolti nel corso delle relative indagini saranno trattate solo se strettamente necessarie e, in ogni caso, nei limiti previsti dalla normativa applicabile, inclusi gli articoli 9 e 10 del GDPR. Qualora il Gruppo dovesse raccogliere, anche accidentalmente, dati personali non necessari, tali dati personali saranno prontamente cancellati.

### Base giuridica per il trattamento dei Dati personali

Il trattamento dei dati personali in relazione alle (potenziali) violazioni disciplinate dalla presente Policy di Whistleblowing si basa su (i) la tua esplicita richiesta di verificare i fatti addotti nella segnalazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lett. (b) del GDPR, (ii) la necessità di Flos B&B Italia Group e delle società del Gruppo di adempiere a un obbligo di legge ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lett. (c) del GDPR - per le società sottoposte al regime della Direttiva (UE) 2019/1937 e qualsiasi legge o regolamento attuativo locale, ivi incluso il Decreto Legislativo italiano n. 24/2023, e (iii) il legittimo interesse di Flos B&B Italia Group e delle società del Gruppo ad accertare, esercitare o difendere un diritto o un interesse legittimo del Gruppo o di altri terzi dinanzi alle autorità competenti, nonché a prevenire comportamenti fraudolenti, illegali o irregolari ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lett. (f) del GDPR. Tale legittimo interesse è stato opportunamente valutato dal Gruppo e si ritiene che esso prevalga sugli interessi degli Interessati a non essere sottoposti a trattamento o sui diritti e le libertà fondamentali degli Interessati, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lett. (f) del GDPR.

Per quanto riguarda le categorie speciali di dati personali o di informazioni attinenti alle condanne penali e ai correlati reati, la base giuridica del trattamento è l'interesse pubblico ai sensi della Direttiva (UE) 2019/1937 e delle relative leggi e regolamenti locali di attuazione, e in ogni caso entro i limiti di cui all'Articolo 9 e all'Articolo 10 del GDPR.

### Trasferimento a Paesi terzi

Se il trattamento dei dati personali dell'Utente comporta il trasferimento in paesi al di fuori dell'UE/SEE, ad esempio a causa dell'utilizzo di un provider di hosting situato in un paese non appartenente all'UE, Flos B&B Italia Group o la società del Gruppo interessata garantirà che tale trasferimento sia legittimo e che sia soddisfatto il requisito del GDPR di assicurare un livello di protezione adeguato per il trasferimento.

In particolare, in caso di trasferimento dei tuoi dati personali verso paesi che, secondo la Commissione Europea, non offrono adeguate misure di sicurezza, dovranno essere stipulate le Clausole Contrattuali Standard adottate dalla Commissione Europea e dovranno essere adottate tutte le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire un adeguato livello di protezione dei tuoi dati personali.

### Diritti degli Interessati

In qualità di Interessato, l'Utente gode dei seguenti diritti specifici, a meno che le leggi e i regolamenti applicabili in materia di protezione dei dati non prevedano particolari eccezioni:

1. diritto di accesso: l'Utente ha il diritto di richiedere l'accesso ai dati personali che lo riguardano, nonché il diritto di ottenere una copia dei propri dati personali e di ricevere informazioni in merito a:
  - la finalità del trattamento;
  - le categorie di dati personali in questione;
  - i destinatari o le categorie di destinatari, compresi i destinatari in qualsiasi paese terzo, e le garanzie previste per il trasferimento dei dati personali;
  - il periodo di conservazione applicabile o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; e
  - l'origine dei propri dati personali.
2. diritto di rettifica: l'Utente ha il diritto di richiedere la rettifica di dati personali inesatti che lo riguardano e l'integrazione dei dati personali incompleti;
3. diritto alla cancellazione: l'Utente ha il diritto di richiedere la cancellazione dei propri dati personali in determinate circostanze;
4. diritto di limitazione di trattamento: l'Utente ha il diritto di richiedere la limitazione del trattamento dei propri dati personali, ad esempio in caso di contestazione dell'esattezza dei dati personali;

5. diritto alla portabilità dei dati: l'Utente ha il diritto di chiedere di ricevere i dati personali forniti in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, e di chiedere che tali dati personali siano trasmessi a un altro titolare del trattamento, se sono soddisfatte determinate condizioni;
6. diritto di opposizione: l'Utente ha il diritto di opporsi al trattamento dei propri dati personali nell'ambito dell'elaborazione della segnalazione. Se l'obiezione è giustificata, il trattamento dei dati personali non può essere effettuato. Tuttavia, il responsabile del trattamento avrà il diritto di continuare il trattamento dimostrando l'esistenza di motivi legittimi cogenti che prevalgono sui tuoi interessi, diritti e libertà;
7. il diritto di ricorrere all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali competente ai sensi del GDPR e di qualsiasi legge e regolamento nazionale applicabile, in caso di disaccordo dell'Utente circa le modalità di trattamento dei propri dati personali. Tuttavia, incoraggiamo coloro che sono soggetti alla presente Policy di Whistleblowing a contattare prima i funzionari locali competenti per cercare di raggiungere una soluzione.

Ai sensi dell'art. 2-terdecies del D.Lgs. 196/2003, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 101/2018 e dal D.Lgs. 139/2021 (c.d. "Codice della Privacy"), in caso di decesso i diritti di cui sopra possono essere esercitati da un altro soggetto legittimato che abbia un proprio interesse o agisca in qualità di Suo coobbligato, o se sussistano ragioni familiari da tutelare. Lei potrà espressamente impedire l'esercizio di alcuni dei suddetti diritti da parte dei Suoi successori presentando una richiesta scritta alla relativa società del Gruppo che agisce quale responsabile del trattamento. Tale dichiarazione può essere in qualunque momento ritirata o modificata con le stesse modalità.

### Riservatezza e anonimato

Se l'Utente ha dichiarato di voler inviare una segnalazione in forma anonima e ha inavvertitamente fornito dati personali su di sé, chi riceve la segnalazione dovrà cancellare tali dati personali prima di sottoporre a ulteriore trattamento la segnalazione.

In ogni caso, la Sua riservatezza sarà tutelata nella misura massima consentita, in particolare con riferimento alla Sua identità, che non sarà rivelata né alla persona segnalata né a terzi, a meno che ciò non sia necessario per chiedere tutela in giudizio, adempiere a obblighi di legge e comunque nei limiti previsti dalla legge, al fine di evitare casi di ritorsione diretta o indiretta, minacce, violenze o discriminazioni nei Suoi confronti per motivi direttamente o indirettamente connessi alla segnalazione. La riservatezza della Sua identità non potrà essere garantita in caso di segnalazione illecita (cioè che si riveli infondata sulla base di elementi oggettivi e per la quale le circostanze concrete accertate in fase di istruttoria inducono a ritenere che sia stata presentata in malafede o con estrema negligenza).

Inoltre, se l'indagine diventa di competenza di un organismo esterno, come la polizia, Flos B&B Italia Group e/o la società del Gruppo interessata potrebbero essere tenute per legge a rivelare l'identità dell'Utente, se ne sono a conoscenza.

### Destinatari dei dati personali

Può essere necessario che Flos B&B Italia Group o la società del Gruppo interessata scambino con altri i dati personali di una segnalazione. In questo caso, i dati personali vengono scambiati con le seguenti categorie di destinatari:

1. unità/dipartimenti preposti all'interno dell'organizzazione di Flos B&B Italia Group o della società del Gruppo interessata, debitamente autorizzati e istruiti da Flos B&B Italia Group o dalla società del Gruppo interessata per le finalità necessarie;
2. i responsabili del trattamento, anche esterni, che gestiscono i canali di whistleblowing per conto e su istruzioni di Flos B&B Italia Group o della società del Gruppo interessata, fornendo assistenza legale, tecnica o amministrativa;
3. consulenti esterni che, ad esempio, forniscono assistenza legale in relazione alla gestione di una specifica relazione; e
4. autorità pubbliche, come la polizia, se è necessario condividere le informazioni acquisite con tali autorità pubbliche.

In ogni caso, Flos B&B Italia Group o la relativa società del Gruppo comunica i Suoi dati personali ai suddetti destinatari solo se strettamente necessario per il raggiungimento delle finalità del trattamento. I Suoi dati non saranno oggetto di diffusione.

### Cancellazione dei dati personali

I dati personali saranno cancellati immediatamente se la segnalazione non rientra nell'ambito di applicazione della presente Policy Whistleblowing o si rivela manifestamente infondata o se le informazioni non sono corrette. Tuttavia, se viene accertato che la segnalazione potrebbe essere stata presentata in malafede o con colpa grave, con possibile conseguente applicazione di una misura disciplinare ai sensi della presente Policy di Whistleblowing, i dati saranno conservati per le finalità e il tempo necessario, secondo le linee guida interne delle Risorse Umane per la cancellazione dei dati personali.

La segnalazione può comportare l'obbligo di denunciare la questione e di divulgare i dati personali alle autorità competenti del settore, compresa la polizia. In caso di segnalazione alla polizia o ad altre autorità competenti, i dati personali saranno cancellati quando non sarà più necessario conservarli, e comunque non oltre la chiusura del caso presso le autorità competenti.

Se i dati personali riguardano un dipendente di un'altra società e vi è una base ragionevole per la divulgazione dei dati personali a tale società, i dati saranno cancellati immediatamente dopo tale divulgazione, a meno che i requisiti di documentazione non impongano di continuare a conservarli.

Le segnalazioni che rientrano nell'ambito di applicazione della presente Policy di Whistleblowing, incluse le segnalazioni anonime, saranno cancellate non appena la segnalazione sarà stata gestita in modo definitivo, anche nel caso in cui sia stato superato il periodo di prescrizione per eventuali azioni legali.

Se viene intrapresa un'azione disciplinare nei confronti del dipendente segnalato sulla base delle informazioni raccolte, o se vi sono altre ragioni oggettive per cui è necessario continuare a conservare i dati sul dipendente, i dati saranno conservati nel file del dipendente e cancellati in linea con le linee guida interne delle Risorse Umane per la cancellazione dei dati personali.

Anche se non è stata effettuata alcuna segnalazione alla polizia o ad altre autorità competenti, le informazioni saranno cancellate entro due mesi dalla conclusione dell'indagine relativa ai fatti segnalati, o se le informazioni non sono state trasferite entro tale periodo.

In nessun caso i dati relativi a una segnalazione potranno essere conservati per più di cinque anni dalla comunicazione dei risultati finali dell'indagine ai sensi del paragrafo successivo.

## Indagini ed esiti

Al ricevimento di una segnalazione ai sensi delle disposizioni della presente Policy Whistleblowing, il Comitato etico competente esaminerà tale segnalazione al fine di valutare se il contenuto rientra nell'ambito di applicazione della presente Policy Whistleblowing, come sopra definita, e se le accuse in essa contenute sono basate su fondati motivi.

A tal fine, quando una segnalazione è stata inoltrata via e-mail o di persona a un membro del Comitato etico, quest'ultimo la condividerà tempestivamente con gli altri membri del Comitato etico, a meno che la segnalazione non riguardi uno di tali membri.

Nelle società del Gruppo che hanno adottato un modello organizzativo e hanno nominato un Organismo di vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001, o di eventuali analoghe disposizioni nazionali attuate dalla società del Gruppo interessata, il Membro Indipendente del Comitato etico, come sopra definito, avrà il compito di individuare le segnalazioni relative alla commissione di reati o di altri fatti potenzialmente rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, o di eventuali analoghe disposizioni nazionali. Il Membro Indipendente trasmette tali segnalazioni all'Organismo di vigilanza competente, secondo le procedure applicabili.

Ad eccezione di questo caso, il Comitato etico stabilisce se una segnalazione ritenuta rilevante e apparentemente basata su motivi ragionevoli richieda un'indagine per verificare i fatti in essa

riportati. Tali indagini possono comprendere la richiesta di ulteriori informazioni al segnalante e al segnalato, il coinvolgimento di altre funzioni o dipendenti aziendali e la nomina di consulenti esterni.

Il Comitato etico segnalerà ogni violazione accertata agli organi aziendali competenti al fine di determinare il tipo di misure disciplinari e/o sanzioni da applicare ai sensi del Codice etico del Gruppo, così come adottato e attuato da ciascuna società del Gruppo, delle leggi e dei contratti di lavoro e di ogni altra policy e procedura applicabile.

Se il Comitato etico accerta che le dichiarazioni di una segnalazione non sono vere e che la segnalazione è stata presentata in malafede o con colpa grave, il Comitato etico ne riferisce agli organi aziendali competenti al fine di determinare il tipo di sanzioni da applicare ai sensi della presente Policy Whistleblowing.

Il segnalante riceverà l'avviso di ricevimento della segnalazione presentata entro sette giorni da tale ricevimento e sarà tempestivamente informato di qualsiasi valutazione in merito alle segnalazioni presentate e allo stato delle indagini, a meno che tali informazioni non compromettano i risultati delle stesse. Il segnalante ha diritto a ricevere un riscontro da parte del Comitato etico in merito all'esito delle indagini entro tre mesi dall'avviso di ricevimento della segnalazione.

Anche le persone segnalate saranno informate, ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili in materia di lavoro e delle disposizioni contenute nella presente Policy Whistleblowing.

### Relazioni dei Comitati etici

Ciascun Comitato etico presenterà al Consiglio di amministrazione della società del Gruppo interessata una relazione annuale sulle attività svolte nel periodo di riferimento in relazione alla società del Gruppo interessata (la "Relazione del Comitato etico"). Nelle società che hanno nominato un Organismo di vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o di eventuali analoghe disposizioni nazionali attuate dalle società del Gruppo, la Relazione del Comitato etico sarà una relazione semestrale indirizzata all'Organismo di vigilanza e, nella relazione periodica dell'Organismo di vigilanza, al Consiglio di amministrazione della società del Gruppo interessata.

La Relazione del Comitato etico deve includere una descrizione di quanto segue:

- il numero e la natura delle segnalazioni ricevute ai sensi della Policy Whistleblowing in relazione alla società del Gruppo interessata;
- lo stato di tali segnalazioni e delle relative indagini; e
- il numero e il tipo di misure disciplinari e/o sanzioni raccomandate.

Il Comitato etico di Flos B&B Italia Group (il "Comitato etico di Flos B&B Italia Group") è responsabile del monitoraggio dello stato generale di conformità al presente Codice etico a livello di Gruppo. A tal fine, ciascun Comitato etico dovrà presentare al Comitato etico di Gruppo una relazione semestrale sulle attività svolte nel periodo di riferimento (le "Relazioni di Gruppo").

Ciascuna di dette Relazioni di Gruppo deve includere, in particolare:

- una valutazione dello stato di attuazione e di rispetto del presente Codice etico nelle società del Gruppo interessate e una descrizione delle attività di attuazione o di verifica svolte nel periodo in questione;
- una descrizione aggregata del numero e della natura delle segnalazioni di whistleblowing presentate al Comitato etico competente ai sensi della Policy Whistleblowing nel periodo di riferimento, e delle attività svolte in relazione a tali segnalazioni;
- una descrizione sintetica di qualsiasi violazione sostanziale rilevata del presente Codice etico, del Codice di condotta dei fornitori o di qualsiasi altra policy e procedura di conformità implementata dalle società del Gruppo interessate o, in tal caso, una dichiarazione che non si sono verificati eventi di questo tipo durante il periodo in questione.

Inoltre, ciascun Comitato etico dovrà comunicare tempestivamente al Comitato etico di Gruppo qualsiasi violazione sostanziale rilevata che sia particolarmente grave e/o possa comportare una responsabilità o una perdita monetaria o di reputazione per la società del Gruppo interessata, per Flos B&B Italia Group e/o per il Gruppo.

Il Comitato etico di Gruppo può presentare domande di follow-up a qualsiasi Comitato etico, nonché raccomandazioni sulle misure di attuazione o correttive da intraprendere nelle società del Gruppo al fine di garantire il massimo livello di conformità al presente Codice etico.

La Relazione del Comitato etico presentata dal Comitato etico di Gruppo all'Organismo di vigilanza di Flos B&B Italia Group dovrà fare riferimento anche alle informazioni ricevute attraverso le Relazioni di Gruppo presentate dai Comitati etici delle società del Gruppo, nonché alle attività svolte in relazione ad esse.

## Misure disciplinari

Su raccomandazione di un Comitato etico, coloro che violano i diritti dei segnalanti ai sensi della presente Policy Whistleblowing e delle leggi e dei regolamenti applicabili, saranno soggetti a misure disciplinari, tra cui il licenziamento, come consentito dalle leggi e dai regolamenti applicabili in materia di occupazione e lavoro.

Nella misura consentita dalle leggi giuslavoristiche applicabili, le sanzioni disciplinari si applicano anche a coloro che inviano segnalazioni in malafede, nel caso in cui la responsabilità per diffamazione o calunnia basata su dolo o colpa grave sia accertata da una sentenza penale o civile di primo grado.

Si noti che possono essere applicate anche sanzioni civili, penali o amministrative, tra l'altro, per diffamazione, discriminazione e molestie, che si affiancano, senza sostituirle, alle misure disciplinari applicate da Flos B&B Italia Group o da qualsiasi società del Gruppo ai sensi della presente Policy Whistleblowing.